

Assicurazione Danni a copertura dei rischi in Viaggio

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. - iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00108, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 Prodotto:

“POLITECNICO DI MILANO” Mod. 25072



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

“Questa polizza copre l'assistenza e le spese mediche in viaggio”.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Assistenza in Viaggio** a seguito di infortunio o malattia e prevede: Consulenza medica, invio di un medico o di una autoambulanza in Italia; segnalazione di un medico specialista; rientro sanitario (massimale Euro 5.000,00); rientro con un familiare; (massimale Euro 200,00 dall'Italia ed Euro 500,00 verso l'estero per persona assicurata); viaggio di un familiare (massimale Euro 1.000,00); accompagnamento dei minori; (massimale Euro 1.000,00); rientro dell'assicurato convalescente; prolungamento del soggiorno (massimale Euro 40,00 al giorno per un massimo di 3 giorni per ammalato o infortunato); rientro anticipato; (massimale Euro 1.000,00);.
- ✓ **Rimborso Spese Mediche** prevede il rimborso delle spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non rimandabili in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia. Il massimale per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura è di Euro 30.000,00. Nei massimali indicati sono compresi: Euro 100,00 al giorno per Assicurato per le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico; Euro 100,00 per Assicurato per le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio; Euro 100,00 per Assicurato per le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio;



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per tutte le garanzie sono esclusi i sinistri provocati da: dolo o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole garanzie; da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo. epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall' Organizzazione Mondiale della Sanità ad eccezione di Covid-19; conseguenze indirette dell'epidemia/pandemia da Covid 19. Sono inoltre esclusi i seguenti casi: il mancato rispetto delle ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo/dei paesi ospitanti o dei paesi di origine; le conseguenze dovute o riconducibili a quarantene o misure restrittive della libertà di movimento decise dalle autorità competenti che isolino il Comune/zone territoriali più estese in cui ti trovi durante il Viaggio. Salvo quanto indicato nelle singole Garanzie, non sono assicurate le spese dovute o riconducibili/conseguenti a quarantena o ad altre misure restrittive della libertà di movimento, decise dalle competenti Autorità Internazionali e/o locali.
- ✗ Per la **Garanzia Assistenza** Sono inoltre esclusi i sinistri dipendenti o provocati da: tentato suicidio o suicidio; malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; malattie nervose e mentali, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive; malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza; infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, kite-surfing; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, sport che comportino l'utilizzo di veicoli a motore o natanti, sport aerei in genere, atti di temerarietà, relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni; gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; espanto e/o trapianto di organi; eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite e applicazioni di carattere estetico. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
- Inoltre, per le singole prestazioni valgono le seguenti esclusioni:
- ✗ **Rientro Sanitario** Sono escluse le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate in Italia; le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persona e/o l'eventuale recupero della salma; tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
- ✗ Per la **Garanzia Spese Mediche** Sono escluse dalla garanzia: tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso; le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio); le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio); le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato. La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da: malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche malattie nervose e mentali, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive; malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche alla sottoscrizione della Polizza; infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, kite-surfing sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, sport che utilizzano veicoli a motore o

natanti, sport aerei in genere, atti di temerarietà, relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti); malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla sottoscrizione della Polizza. Per la versione annuale, in caso di sottoscrizione di più Moduli di adesione ANNUALI consecutivi, per un massimo di tre sottoscrizioni complessive, tale esclusione NON SI INTENDE APPLICABILE, PURCHE' OGNI MODULO SOTTOSCRITTO SIA senza soluzione di continuità. espianto e/o trapianto di organi; gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;

* Per la garanzia di Assistenza in viaggio e Rimborso Spese Mediche le prestazioni non sono valide nei seguenti paesi: in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

* Per le garanzie Assistenza in Viaggio, Spese Mediche sono escluse: malattie croniche o preesistenti, malattie nervose e mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche, malattie nervose e mentali, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive; malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;



Ci sono limiti di copertura?

- **EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA** (valido per tutte le Garanzie)

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a:

- fornire la copertura assicurativa,
- pagare i sinistri

se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da "SANZIONI INTERNAZIONALI".

Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto nelle Condizioni di Assicurazione.

Verifica in ogni caso l'elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire la copertura assicurativa.

PERSONE NON ASSICURABILI

! Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 C.C.

! Garanzia Assistenza LIMITI DI INTERVENTO

Europ Assistance non ti fornisce le prestazioni di assistenza nei Paesi:

- coinvolti in conflitti armati, dichiarati o di fatto;
- di cui è stata data pubblica notizia dello stato di belligeranza;
- indicati nel sito ufficiale europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza, con un grado di pericolosità molto alto (Very High);
- nei quali le autorità locali o internazionali impediscono l'intervento, anche in assenza di rischio bellico.

Le prestazioni di assistenza sono fornite fino a tre volte per assicurato, per ciascun tipo entro il periodo di durata della Polizza.

Europ Assistance non è responsabile dei danni: causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza, conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile. Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

! Per la garanzia Rimborso Spese Mediche E' previsto per ogni singolo sinistro, uno scoperto del 20% con un minimo di Euro 52,00 ed un massimo di Euro 2.600,00.



Dove vale la copertura?

- ✓ Si intendono Indica i Paesi dove avviene il sinistro per i quali puoi richiedere le garanzie ad eccezione di quanto riportato all'Art. "EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA". Le garanzie e le prestazioni vengono fornite nei Paesi qui di seguito elencati: Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e i paesi che aderiscono al Trattato di Schengen. Questi sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria ed eventuali paesi aderenti al trattato .



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero alla sottoscrizione della polizza. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le Garanzie decorrono per ogni Assicurato

- Per la Versione A - dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e scade alle ore 24.00 del 180esimo giorno successivo al giorno di decorrenza.
- Per la Versione B - decorre invece dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e scade alle ore 24.00 del 365esimo giorno successivo al giorno di decorrenza ,

E' escluso ogni tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista disdetta avendo durata temporanea.

Assicurazione Danni a copertura dei rischi in Viaggio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: “ POLITECNICO DI MILANO - Mod. 25072”
Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 15.12.2025

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino, n.4 – 20057 Assago (MI) - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al 31/12/2023, il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad Euro 96.367.818 ed il risultato economico del periodo ammonta ad Euro 17.794.765.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 142,5% come riportato nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>, dove sarà possibile consultare i successivi aggiornamenti relativi alla situazione patrimoniale

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Titolare di assegno di ricerca per extracomunitari, che svolge attività di studio/ricerca presso il Politecnico di Milano, sia esso domiciliato ma non residente, o anche residente in Italia, RSM o Città del Vaticano, che voglia tutelare la propria

salute, o quella dei componenti del suo nucleo familiare che lo accompagnano, durante il periodo di permanenza nei Paesi che aderiscono al Trattato di Schengen.



Quali costi devo sostenere?

costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 20,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, includendo una descrizione dettagliata degli eventi, il numero della polizza o del sinistro in questione e qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare il contraente o l'assicurato (come codice fiscale, nome, cognome, contatti, ecc.), scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo: – Posta: Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); – Fax: 02.58.47.71.28 – Pec: reclami@pec.europassistance.it (abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di Posta Elettronica Certificata - PEC) – E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA , è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (in vigore dal 15.01.2026)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9 /8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà

	essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).
--	--

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le aliquote di imposta relative ai rami di appartenenza delle Garanzie previste in Polizza sono le seguenti: - Malattia (R02): 2,50% - Assistenza (R18): 10,00% Per il trattamento fiscale applicabile alla Polizza con Persone contraenti residenti nello Stato Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, si rimanda alla normativa fiscale vigente in quei territori.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Europ Assistance Italia S.p.A.



“POLITECNICO DI MILANO”

Condizioni di Assicurazione relative alla Convenzione stipulata

tra

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Assago, Via del Mulino n. 4 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

(di seguito per brevità – Europ Assistance)

e

POLITECNICO DI MILANO con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - P.IVA 04376620151

(di seguito per brevità – Contraente)

ALLE GARANZIE DESCRITTE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PUOI ADERIRE VOLONTARIAMENTE SE FIRMI IL MODULO DI ADESIONE.

Edizione 15.12.2025



INDICE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO	2
COME RICHIEDERE ASSISTENZA.....	24
RECLAMI.....	25
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.	28
ALLEGATO A - GLOSSARIO	1

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO

Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.

Se si verifica un Sinistro, devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato sullo stesso Rischio e, tra queste, Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile vuole evitare il caso in cui l'Assicurato, che ha più assicurazioni per lo stesso Rischio con diverse compagnie di assicurazione, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di assicurazione di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

Art. 2. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quello che non è previsto dalla Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.

Art. 3. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il Risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l'art. 2952 del Codice Civile.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

Per le garanzie diverse dall'Assistenza in caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari hai l'obbligo interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.

Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Es: se l'Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto all'indennizzo.

Art. 4. - VALUTA DI PAGAMENTO

In Italia ricevi l'Indennizzo in Euro. Se chiedi l'Indennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come moneta, Europ Assistance calcola l'Indennizzo convertendo in Euro l'importo delle spese che hai avuto. Europ Assistance calcola l'Indennizzo in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.

Art. 5. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento, puoi recedere dalla Polizza, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R. Il recesso è efficace trascorsi 30 giorni da quello in cui Europ Assistance ha ricevuto la tua raccomandata A/R. Europ Assistance, nei successivi quindici giorni, ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, trattenendo le imposte.

Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo che hai denunciato un sinistro o qualunque altro atto tuo o di Europ Assistance non può essere interpretato come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna a terminare la gestione dei sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione dei sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso purché entro i termini previsti dall'articolo "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 6. - PREMIO

Il premio relativo alla tua Polizza, riportato sul Modulo di Adesione lo trovi nella tabella sotto riportata:

- **Versione A:** Premio finito Semestrale **Euro 300,00** di cui imposte Euro 13,30.
Ramo Assistenza (R18): **Euro 90,00** di cui imposte Euro 8,18.
Ramo Malattia (R2): **Euro 210,00** di cui imposte Euro 5,12.
- **Versione B:** Premio finito Annuale **Euro 500,00** di cui imposte Euro 22,18.
Ramo Assistenza (R18): **Euro 150,00** di cui imposte Euro 13,64
Ramo Malattia (R2): **Euro 350,00** di cui imposte Euro 8,54

Art. 7. - ONERI FISCALI

Il premio comprende anche le imposte che non dipendono da Europ Assistance e che sei tenuto a pagare per legge.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

Art. 8. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Quando aderisci alla Polizza devi verificare di aver fornito informazioni vere, esatte e complete. Qualsiasi cambiamento importante delle informazioni fornite durante il periodo di validità della Polizza, deve essere immediatamente comunicato ad Europ Assistance per il tramite della Contraente. Se non rispetti questi obblighi, puoi perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo/risarcimento/all'erogazione delle Prestazioni di assistenza.

Art. 9. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Hai l'obbligo di comunicare ad Europ Assistance, per il tramite della Contraente, eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/risarcimento/all'erogazione delle Prestazioni di assistenza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 10. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il Premio, o la rata di Premio, successivo alla tua comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 11. - SEGRETO PROFESSIONALE

Devi liberare dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici che devono esaminare il tuo sinistro per il quale devono valutare il tuo stato di salute.

Art. 12. - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se la Polizza è stata collocata interamente tramite sito internet, **l'Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto**. L'Assicurato deve inviare comunicazione

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

scritta a Europ Assistance Italia S.p.A. tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ai seguenti indirizzi:

- Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI);
- EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it

A seguito della comunicazione di ripensamento, la Polizza si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine, sempre che nel frattempo non si sia verificato un Sinistro per il quale hai richiesto una delle Garanzie previste dalla Polizza. In quest'ultimo caso, il diritto di ripensamento è escluso.

Alla ricezione della richiesta e in assenza di Sinistro, Europ Assistance rimborsa all'Assicurato il premio non usufruito trattenendo le imposte, se già versate da Europ Assistance.

Art. 13. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Europ Assistance quando ti fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Aderendo alla Polizza ti impegni a far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e a farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE



Che cosa è assicurato?

Art. 14. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) GARANZIA ASSISTENZA

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro, sono fornite in seguito ad infortunio e/o malattia ***fino a tre volte per ciascun tipo entro il periodo di durata della Polizza.***

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato in caso di malattia e/o infortunio necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità per l'Assicurato di sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20.00 alle ore 8.00 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

4. RIENTRO SANITARIO

Se, in seguito ad infortunio o malattia l'Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio oppure alla sua residenza nel suo Paese di provenienza la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tali mezzi potranno essere:

- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Nel caso in cui il rientro alla sua residenza, con i mezzi sopra indicati risulti non compatibile con le condizioni cliniche dell'Assicurato, la prestazione verrà erogata fino al luogo più vicino alla residenza, sia esso un istituto di cura, albergo o casa di amici/familiari, dove il malato potrà essere accudito.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura al domicilio o nel suo Paese di residenza. Il trasporto della salma nel Paese di residenza dell'Assicurato verrà effettuato fino alla città dotata di aeroporto internazionale più vicina al luogo di sepoltura.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, ***fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Assicurato. Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.***

5. RIENTRO CON UN FAMILIARE

Qualora, successivamente alla prestazione di “*Rientro Sanitario*”, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o al suo domicilio oppure alla sua residenza nel Paese di provenienza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:

- ***fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro verrà effettuato in Italia;***
- ***fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 se il viaggio di rientro verrà effettuato verso l'Estero.***

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

6. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato da solo, nei Paesi che aderiscono al Trattato di Schengen, venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere il congiunto ricoverato.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti ***fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00.***

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

7. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato, che si trovi in uno dei Paesi che aderiscono al Trattato di Schengen, sia nell'impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni che sono con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori e prendersene cura.

Massimale

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti ***fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00.***

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

8. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura nei Paesi che aderiscono al Trattato di Schengen, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare al suo domicilio oppure alla sua residenza nel suo Paese di provenienza con il mezzo inizialmente previsto, ***la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.***

9. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nel suo Paese di provenienza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo ed Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese (camera e prima colazione).

Massimale

La prestazione è erogata ***per un massimo di tre giorni*** dalla data stabilita per il rientro ***fino alla concorrenza di un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornalieri per Assicurato ammalato/infortunato.***

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

10. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato, dovesse rientrare alla sua residenza nel suo Paese di provenienza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove è deceduto il familiare o dove viene sepolto.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti ***fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00.***

Sono esclusi dalla prestazione i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione originale relativa alle informazioni richieste.

B) GARANZIA SPESE MEDICHE

Qualora l'Assicurato, in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere nei Paesi che aderiscono al Trattato di Schengen spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto.

Massimale:

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, ***fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa.***

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

Nei massimali indicati sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico **fino a Euro 100,00 al giorno per Assicurato;**
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, **fino a Euro 100,00 per Assicurato;**
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, **fino a Euro 100,00 per Assicurato.**

I suddetti sub massimali si intendono elevati fino a Euro 200,00 per Assicurato e per evento qualora il massimale previsto sia superiore a Euro 10.000,00.

Attenzione! per questa garanzia è prevista uno scoperto. Consulta l'art. "Limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.



Dove valgono le garanzie?

Art. 15. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Indica i Paesi dove avviene il sinistro per i quali puoi richiedere le garanzie **ad eccezione di quanto riportato all'Art. "EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA"**. Le garanzie e le prestazioni vengono fornite nei Paesi qui di seguito elencati: Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e i paesi che aderiscono al Trattato di Schengen. Questi sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria ed eventuali paesi aderenti al trattato in seguito alla pubblicazione delle seguenti condizioni.



Quando cominciano le coperture e quando finiscono?

Art. 16. - DECORRENZA E DURATA

Le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e scadono alle ore 24.00 del 180esimo giorno successivo al giorno di decorrenza, per l'opzione Versione A; decorrono invece dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e scadono alle ore 24.00 del 365esimo giorno successivo al giorno di decorrenza, per l'opzione Versione B.

È escluso ogni tacito rinnovo.

SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE



Che cosa non è assicurato?

Art. 17. - ESCLUSIONI

• ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Per tutte le garanzie sono esclusi i sinistri provocati da:

- a. dolo o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole garanzie;**
- b. da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.**
- d. epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall' Organizzazione Mondiale della Sanità ad eccezione di Covid-19;**

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

- e. conseguenze indirette dell'epidemia/pandemia da Covid 19.
- f. tutto quanto non indicato all'art. "Oggetto dell'Assicurazione" per le singole prestazioni/garanzie.

Sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- il mancato rispetto delle ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo/dei paesi ospitanti o dei paesi di origine;
- le conseguenze dovute o riconducibili a quarantene o misure restrittive della libertà di movimento decise dalle autorità competenti che isolino il Comune/zone territoriali più estese in cui ti trovi durante il Viaggio.

Salvo quanto indicato nelle singole Garanzie, non sono assicurate le spese dovute o riconducibili/conseguenti a quarantena o ad altre misure restrittive della libertà di movimento, decise dalle competenti Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per Autorità locali qualsiasi autorità competente del Paese di origine o di qualsiasi Paese dove hai pianificato il tuo Viaggio o attraverso il quale stai transitando per raggiungere la tua destinazione.

• ESCLUSIONI RELATIVE ALLE SINGOLE GARANZIE

A) GARANZIA ASSISTENZA

Sono inoltre esclusi i sinistri dipendenti o provocati da:

- a. tentato suicidio o suicidio;
- b. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- c. malattie nervose e mentali , sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive;
- d. malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza;

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

- e. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, kite-surfing; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, sport che comportino l'utilizzo di veicoli a motore o natanti, sport aerei in genere, atti di temerarietà, relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);**
- f. malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;**
- g. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- h. espianto e/o trapianto di organi;**
- i. eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite e applicazioni di carattere estetico.**
- j. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.**

INOLTRE, PER LE SINGOLE PRESTAZIONI VALGONO LE SEGUENTI ESCLUSIONI:

- RIENTRO SANITARIO**

Sono escluse

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate in Italia;**
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;**
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;**

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

- **tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.**

B) GARANZIA SPESE MEDICHE

Sono escluse dalla garanzia:

- a. tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;**
- b. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);**
- c. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);**
- d. le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.**
- e. La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:**
- f. malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche malattie nervose e mentali, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive;**
- g. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;**
- h. malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche alla sottoscrizione della Polizza;**

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

- i. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, kite-surfing sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, sport che utilizzano veicoli a motore o natanti, sport aerei in genere, atti di temerarietà, relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti); malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla sottoscrizione della Polizza. Per la versione annuale, in caso di sottoscrizione di più Moduli di adesione ANNUALI consecutivi, per un massimo di tre sottoscrizioni complessive, tale esclusione **NON SI INTENDE APPLICABILE, PURCHE' OGNI MODULO SOTTOSCRITTO SIA senza** soluzione di continuità.
- j. espianto e/o trapianto di organi;
- k. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- l. abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;



Ci sono limiti di copertura?

Art. 18. - EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a:

- fornire la copertura assicurativa,
- pagare i sinistri

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da “SANZIONI INTERNAZIONALI”.

Le “SANZIONI INTERNAZIONALI” sono misure restrittive, ossia limitazioni o divieti imposti dalle disposizioni nazionali e/o internazionali. Sono applicabili a individui, gruppi o entità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le sanzioni internazionali possono essere adottate da ONU, Unione Europea, Stati Uniti d’America, Regno Unito, singole Nazioni.

Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto in queste Condizioni di Assicurazione.

Verifica in ogni caso l’elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

Se sei una “United States Person” e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare ad *Europ Assistance Italia S.p.A.* di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire la copertura assicurativa.

Art. 19. - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

- **PERSONE NON ASSICURABILI**

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 C.C.

A) GARANZIA ASSISTENZA

• LIMITI DI INTERVENTO

Europ Assistance non ti fornisce le prestazioni di assistenza nei Paesi:

- **coinvolti in conflitti armati**, dichiarati o di fatto;
- **di cui è stata data pubblica notizia dello stato di belligeranza**;
- **indicati nel sito ufficiale europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza**, con un **grado di pericolosità molto alto (Very High)**;
- **nei quali le autorità locali o internazionali impediscono l'intervento**, anche in assenza di rischio bellico.

• LIMITI DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza sono fornite fino a tre volte per assicurato, per ciascun tipo entro il periodo di durata della Polizza.

• LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non è responsabile dei danni:

- **causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,**
- **conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.**

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

B) GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE

- **SCOPERTO**

Il rimborso viene effettuato, per ogni singolo sinistro, applicando uno **scoperto del 20%** sulle spese sostenute con un minimo di Euro 52,00 ed un massimo di Euro 2.600,00.

Esempio di scoperto:

ammontare del danno stimato	Euro 100,00
scoperto 20%	Euro 20,00
danno indennizzabile/rimborsabile nei limiti del massimale	Euro 80,00 (Euro 100,00 – Euro 20,00)

SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE



Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?

Art. 20. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

PER TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DALL'ASSISTENZA

Dovrai denunciare il sinistro nei seguenti modi:

- accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI. Devi seguire le istruzioni.

oppure

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

- scrivendo una raccomandata A/R ad **Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la garanzia per la quale denunci il sinistro) - Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI).**

Devi fornire i seguenti dati/documenti:

- il tuo nome, cognome e indirizzo
- il tuo numero di telefono;
- Il numero di tessera Europ Assistance + n° di pratica;
- le circostanze dell'accaduto;
- la data di avvenimento del sinistro;
- luogo in cui tu o le persone che hanno dato origine al sinistro siete reperibili.

I tempi per la denuncia del sinistro sono indicati nelle singole garanzie.

OLTRE A QUESTO, PER CIASCUNA GARANZIA DEVI DARCI ALTRE INFORMAZIONI/DOCUMENTI, COME DI SEGUITO INDICATO:

A) GARANZIA ASSISTENZA

*Telefona immediatamente e **sempre** alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance al numero:*

800.71.37.14 dall'Italia

e

+39 02.58.28.66.90 dall'Italia o dall'estero.

La Struttura Organizzativa è attiva 365 giorni all'anno, 24h su 24h.

Non fare niente senza contattare prima la Struttura Organizzativa.

In caso di urgenza, chiama il Servizio di emergenza.

Se non contatti Europ Assistance questa non ti garantisce le prestazioni. Si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

B) GARANZIA SPESE MEDICHE

In caso di Sinistro, devi telefonare subito la Struttura Organizzativa al numero:

800.71.37.14 dall'Italia

e

+39 02.58.28.66.90 dall'Italia o dall'estero.

*Devi fare una denuncia **non oltre sessanta giorni da quando hai avuto il sinistro.***

Devi inviare i seguenti dati/documenti:

- *nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;*
- *numero di Polizza;*
- *certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;*
- *in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;*
- *originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;*
- *prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;*

Per la gestione dei sinistri di tutte le garanzie:

Europ Assistance ti può chiedere altri documenti necessari per valutare il sinistro.

Sei obbligato a darglieli.

Se non rispetti i tuoi obblighi in caso di sinistro, Europ Assistance può decidere di non rimborsarti.

Questo è stabilito dal Codice Civile all'art. 1915.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

Art. 1915 Codice Civile italiano: l'articolo spiega cosa succede all'Assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.

L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'Assicurato di una somma pari al danno che l'Assicurato ha subito.

Se l'Assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l'assicuratore può non pagarlo.

Se l'Assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l'assicuratore può pagarlo di meno.

Art. 21. - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

- **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Per tutte le Garanzie ad eccezione dell'Assistenza Europ Assistance, dopo aver ricevuto da te la documentazione necessaria, dopo aver verificato l'operatività della Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce l'Indennizzo/Diaria/rimborso che ti è dovuto e te lo comunica.

Europ Assistance ti paga entro 20 giorni da questa comunicazione.

COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE

Per richiedere la Garanzia Assistenza e l'autorizzazione delle spese mediche devi chiamare i seguenti numeri:

800.71.37.14 valido per telefonate dall'Italia e **+39 02.58.28.66.90** valido per telefonate dall'Italia e dall'estero.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa

Se non puoi telefonare, puoi inviare:

- un fax al numero 02.58.47.72.01

oppure

- una comunicazione all'indirizzo mail: sanitario@europassistance.it

la Struttura Organizzativa di Europ Assistance risponde telefonicamente 24 ore su 24 a tua disposizione, per aiutarti o indicarti cosa fare per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

Europ Assistance per poter fornire le Garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi dati personali e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i tuoi dati relativi alla salute ha bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere ad Europ Assistance fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati che hai ricevuto.

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, includendo una descrizione dettagliata degli eventi, il numero della polizza o del sinistro in questione e qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare il contraente o l'assicurato (come codice fiscale, nome, cognome, contatti, ecc.) a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); fax: 02.58.47.71.28 – pec: reclami@pec.europassistance.it (abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di Posta Elettronica Certificata - PEC) - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ricevi riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo devi indicare:

- *nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;*
- *individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;*
- *breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;*
- *copia del reclamo presentato ad Europ Assistance Italia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;*
- *ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.*

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

- **Arbitro Assicurativo (in vigore dal 15.01.2026):** presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile;
- **Mediazione:** Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
- **Negoziazione assistita:** tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

PARTE II – Condizioni di Assicurazione Mod. XXX

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al tuo luogo di residenza.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).

INFORMATIVA PRIVACY

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative

(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario per la gestione delle PRESTAZIONI e GARANZIE anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla Convenzione ovvero per fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

INFORMATIVA PRIVACY

Convenzione, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione (geolocalizzazione), vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute dovrai fornire il Tuo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune Polizze e in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati *processi decisionali automatizzati*².

- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale (ad es: degli edifici e degli strumenti informatici), sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato il consenso o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di Polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Tuoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE.

² Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l'intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuoi richiedere l'intervento di un operatore in relazione all'acquisto di polizze puoi chiamare o scrivere al Servizio Clienti, in relazione alle Prestazioni puoi chiamare la Struttura Organizzativa e per le Garanzie puoi scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito www.europassistance.it e sulla Polizza.

INFORMATIVA PRIVACY

Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,³ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come, ad esempio, dalla Contraente della Convenzione, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con te in essere o che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni relative al trasferimento dei Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁴ Alla Contraente della Convenzione, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su www.europassistance.it.

INFORMATIVA PRIVACY

Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una Polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il Tuo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei Tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi

INFORMATIVA PRIVACY

dati personali". Hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Tuoi Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca,

in qualsiasi momento puoi scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI),
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito

INFORMATIVA PRIVACY

internet www.europassistance.it dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

ALLEGATO A – GLOSSARIO

Assicurato:

- la persona fisica Extra-Comunitaria titolare di Convenzione di Accoglienza ai sensi dell'art. 27 ter del D. Lgs 286/98, domiciliata ma non residente in Italia o residente in Italia ma non iscritta al Servizio Sanitario Nazionale, che svolga attività di studio e/o di ricerca presso il Politecnico di Milano, e dei relativi famigliari a carico regolarmente soggiornanti;
- La persona fisica Comunitaria titolare di assegno di ricerca nell'ambito del progetto "Marie Curie" domiciliato ma non residente in Italia o residente in Italia ma non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale che svolga l'attività di studio/ricerca presso il Politecnico di Milano
- La persona fisica Extra- Comunitaria titolare di assegno di ricerca nell'ambito del progetto "Marie Curie" domiciliato ma non residente in Italia o residente in Italia ma non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale che svolga l'attività di studio/ricerca presso il Politecnico di Milano e dei relativi famigliari a carico regolarmente soggiornanti.

Condizioni di Assicurazione: clausole della Polizza che contengono: Condizioni Generali di Assicurazione per l'Assicurato, la descrizione delle Garanzie, i rischi esclusi e le limitazioni delle Garanzie, e gli obblighi dell'assicurato e di Europ Assistance.

Contraente: **POLITECNICO DI MILANO** con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - P.IVA 04376620151.

Conseguenza indiretta: qualsiasi situazione non attribuibile ad esito positivo al Covid-19 che colpisca te e/o i tuoi familiari/compagno di viaggio.

Europ Assistance: la società di assicurazione, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Via del Mulino n. 4 - 20057 Assago (MI) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A

Familiare: il coniuge/convivente more uxorio e i figli conviventi come risultanti da certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.

Garanzia: l'assicurazione che è diversa dall'assicurazione assistenza e per la quale, nel caso di un sinistro, Europ Assistance riconosce un indennizzo.

Indennizzo/Risarcimento: la somma che Europ Assistance ti paga in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che possono avere come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una incapacità temporanea a svolgere le tue normali attività quotidiane.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Norme che regolano la Convenzione in generale: Clausole della Convenzione che disciplinano gli obblighi a carico della Contraente e di Europ Assistance.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia cronica: malattia preesistente con carattere evolutivo/peggiorativo, di cui l'Assicurato è a conoscenza alla data della sottoscrizione della Polizza.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche che si sono verificate prima della sottoscrizione della Polizza..

Massimale/Somma Assicurata: la somma massima pagata da Europ Assistance in caso di sinistro.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

Modulo di Adesione: il documento che firma l'Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l'importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

Polizza: il documento costituito dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Adesione.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.

Prestazione: l'assistenza erogata in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance per mezzo della Struttura Organizzativa.

Residenza: il luogo in cui abiti come risulta da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, che viene dichiarata in percentuale e che rimane obbligatoriamente a carico a tuo con un minimo espresso in valore assoluto.

Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere: sono da intendersi le spese di intervento chirurgico (onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista, diritti di sala operatoria e materiale di intervento) e le spese sanitarie (rette di degenza, consulenze medico specialistiche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici). Le rette di degenza indicano il costo della giornata di ricovero in un Istituto di cura. il costo comprende anche l'assistenza medico/infermieristica.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

United States Person: si intendono:

- i cittadini statunitensi e residenti permanenti, indipendentemente da dove si trovino,
- tutte le persone e le società all'interno degli Stati Uniti d'America,
- tutte le società incorporate negli Stati Uniti d'America e le loro filiali ovunque si trovino;

che devono agire in piena conformità con le sanzioni finanziarie degli Stati Uniti d'America.

Si precisa che anche le subsidiaries estere possedute o controllate da società statunitensi e gli stranieri in possesso di beni di origine statunitensi in alcuni casi devono rispettare le sanzioni degli Stati Uniti d'America.

Comunicazione aggiornamento documentazione contrattuale

Gentile Cliente,

La informiamo che:

A. DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

In conformità al nuovo Provvedimento IVASS n. 169 del 15 Gennaio 2026 attuativo della Legge 7 dicembre 2023 n. 193, recante disposizioni in materia di diritto all'oblio oncologico, che riconosce nuovi diritti ai soggetti che abbiano concluso il trattamento attivo per patologie oncologiche entro i termini previsti dalla normativa, la documentazione contrattuale è aggiornata come segue:

- a. l'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" della polizza e la relativa avvertenza presente sul modulo di polizza/modulo di adesione sono integrate come segue: *"è fatto salvo il diritto all'oblio oncologico"*
- b. è stata introdotta una nuova sezione all'interno del DIP aggiuntivo:

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. al seguente link: https://www.europassistance.it/contenuti-utili/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se, precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione, hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Europ Assistance Italia S.p.A. o all'Intermediario la certificazione rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la tua solvibilità. Europ Assistance Italia S.p.A. ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri a tuo carico. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

L'aggiornamento non richiede alcun adempimento da parte Sua, salvo quanto previsto in materia di certificazione qualora ne ricorrano i presupposti.

B. ARBITRO ASSICURATIVO

Ai sensi della normativa vigente, dal 15 gennaio 2026 è operativo l'Arbitro Assicurativo (AAS), strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia di contratti assicurativi, accessibile online tramite il portale dedicato. Il Provvedimento Ivass n. 163 del 25 novembre 2025 ha modificato pertanto la documentazione contrattuale come segue:

a) è stata introdotta una nuova sezione all'interno del DIP aggiuntivo:

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA , è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via

	del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).
--	--

b) la sezione Reclami della polizza è integrata come segue:

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- *Arbitro Assicurativo (in vigore dal 15/01/2026): presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile;*
<<omissis>>

Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti,

Europ Assistance Italia S.p.A.